

Verbale n. **155**

Seduta pomeridiana del 26 febbraio 2026

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Barbara LOGAR, segue Leopoldo PITALI, segue Enrico Guglielmo FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 15.07

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 155ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Lirutti e Liguori e il presidente Fedriga.

*(I congedi sono concessi)*

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno** che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge "Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore" (73)**

(Relatori di maggioranza: **Calligaris, Costanza, Di Bert, Cabibbo**)

(Relatore di minoranza: **Russo**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, è stato approvato l'articolo 13 ter e che ora si proseguirà con l'esame degli articoli successivi.

Gli articoli 14 e 15, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato l'emendamento 15 bis.1, istitutivo dell'articolo 15 bis:

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento aggiuntivo (15 bis.1)*

*a. funzione pubblica- valore del buono pasto*

*Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:*

*<<Art. 15 bis*

*(Valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio mensa)*

*1. Al buono pasto, anche elettronico, che gli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale riconoscono ai propri dipendenti, quale modalità sostitutiva di erogazione del servizio di mensa, è attribuito un valore nominale di 10 euro.*

*2. La previsione di cui al comma 1 si applica, per tutto il personale interessato, anche di qualifica dirigenziale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo regionale di lavoro, del personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, relativo alla tornata contrattuale 2022-2024.*

*3. L'attribuzione del buono pasto avviene, nel rispetto di quanto disposto dal Contratto collettivo regionale di lavoro, secondo criteri e modalità definiti da ciascuna amministrazione, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e le RSU.*

*4. Con effetto dalla medesima data indicata al comma 2 sono abrogati i commi 20, 22, 23 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)).>>.*

**B. FUNZIONE PUBBLICA – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

*Dopo il comma 4 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:*

*<<4 bis. Per le finalità di cui all'articolo 15 bis è destinata, per il personale regionale, l'ulteriore spesa*

complessiva di 3.000.000,00 euro, suddivisa in ragione di 600.000,00 euro per l'anno 2026, 1.200.000,00 euro per l'anno 2027 e 1.200.000,00 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. [cap.3400/S].

4 ter. Agli oneri derivanti dal comma 4 bis. Si provvede mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento della Missione n.20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. [cap. 970504/S].>>.

Relazione illustrativa: La norma ha la finalità di definire in maniera uniforme, per tutto il personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'importo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa. In merito al valore del buono pasto era intervenuto il legislatore nazionale, ormai quasi 14 anni fa, con il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 , n. 95 [c.d. Spending Review] - convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 - che all'art. 5, comma 7, prevede <<A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.>>.

Nel rammentare che la sopra richiamata norma nazionale aveva una precipua funzione di contenimento della spesa pubblica, si segnala che in epoca successiva è intervenuto l'Accordo Stato – Regione Friuli Venezia Giulia stipulato il 25 febbraio 2019, la legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 (relativamente ai principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia) ed altresì il decreto legislativo n. 154 del 25 novembre 2019 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica) ove si stabilisce che l'obiettivo di contenimento della spesa a livello di sistema integrato regionale è definito attraverso un concorso in termini di saldo netto da finanziare. Si richiamata, sul punto, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 3 dicembre 2020, la quale ha espressamente previsto che <<Tale accordo impone il rispetto degli obiettivi di sistema e stabilisce che il sistema integrato – inclusivo della Regione, degli enti locali situati sul suo territorio e dei rispettivi enti strumentali e organismi interni (art. 1) – concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare (art. 4), puntualmente individuato per gli anni 2019-2021, ma non indica vincoli di dettaglio inerenti all'ente Regione o ai singoli enti locali.>>.

Da ultimo, merita segnalare che l'art. 1, comma 14, della LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; dunque tale norma fiscale, nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che non concorrono a formare il reddito le prestazioni

sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, ossia i buoni pasto elettronici.

L'assessore ROBERTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza RUSSO (favorevole) e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che l'emendamento 15 bis.1, istitutivo dell'articolo 15 bis, sarà posto in votazione per parti separate.

Le lettere A) e B), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

È stato presentato l'emendamento 15 ter.1, istitutivo dell'articolo 15 ter:

#### GIUNTA REGIONALE

*Emendamento aggiuntivo (15 ter.1)*

A) Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

*Art. 15 ter*

*(Modifiche alla legge regionale 18/1996)*

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 <<Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421>> è inserito il seguente:

*<<Articolo 47.1.*

*(Consigliere diplomatico)*

1. Il Presidente della Regione può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un consigliere diplomatico con compiti di diretta collaborazione, il quale lo assiste nell'ambito delle attività di competenza del Presidente medesimo in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito ad un dirigente della carriera diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.
3. L'incarico di consigliere diplomatico è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente della Regione che ha avanzato la proposta.>>.

B) Dopo il comma 4 dell'articolo 18 (Disposizioni finanziarie) è inserito il seguente:

<<4 bis. Alle finalità di cui al presente articolo si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028. (S/3557-9699)>>.

*Relazione/Nota a commento: L'emendamento aggiuntivo si rende necessario per garantire un aggiornamento dell'articolazione organizzativa dell'A.R. attraverso l'implementazione di una figura altamente qualificata nell'ambito delle relazioni internazionali, al fine di dotare l'ente di un supporto tecnico specialistico indispensabile allo svolgimento*

*efficiente ed efficace delle competenze regionali nella materia de qua.*

L'assessore ROBERTI illustra l'emendamento 15 ter.1, istitutivo dell'articolo 15 ter.

Nel successivo dibattito interviene il solo consigliere HONSELL.

In sede di replica prendono la parola il Relatore di minoranza RUSSO (contrario) e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 15 ter.1, istitutivo dell'articolo 15 ter, sarà posto in votazione per parti separate.

Le lettere A) e B), poste in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'articolo 16, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 17 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*DI BERT, CELOTTI, POZZO, CALLIGARIS, CABIBBO, COSTANZA, GRILLI*

*Emendamento modificativo (17.1)*

*Al comma 1 dell'articolo 17 il limite <<5.000>> è sostituito da <<10.000>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

*PELLEGRINO*

*Emendamento modificativo (17.2)*

*Le parole <<i Comuni fino a 5.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<i Comuni fino a 10.000 abitanti>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

*Si alza la soglia degli abitanti dei Comuni in cui non viene computata la spesa per il segretario comunale ai fini della sostenibilità della spesa di personale.*

Il consigliere DI BERT illustra l'emendamento 17.1, su cui comunica l'aggiunta della firma dei Consiglieri del gruppo Fedriga Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, con l'assenso del proponente, aggiungono la firma all'emendamento 17.1 i gruppi Lega Salvini, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 17.2 e precisa di non ritirarlo.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, la consigliera CELOTTI, (la quale, tra l'altro, anticipa la presentazione di un Ordine del giorno) e l'assessore ROBERTI (il quale, tra l'altro, si dichiara disponibile ad accogliere l'Ordine del giorno presentato).

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, gli emendamenti 17.1 e 17.2 verranno votati congiuntamente, in quanto di contenuto identico.

In sede di replica prendono la parola il Relatore di minoranza RUSSO e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

Gli emendamenti 17.1 e 17.2, posti in votazione congiuntamente, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Regolamento interno, vengono approvati.

L'articolo 17, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 17 bis.1, istitutivo dell'articolo 17 bis:

MARTINES, MORETTI, RUSSO, CARLI, MENTIL, CELOTTI, FASIOLO, COSOLINI, PISANI, POZZO

*Emendamento aggiuntivo (17 bis.1)*

*Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:*

*<<Art. 17 bis*

*(Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18)*

- 1. Al comma 1 quater dell'art. 31 le parole <<31 maggio>> sono sostituite dalle parole <<30 giugno>>.*
- 2. Dopo il comma 1 quater dell'art. 31 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 è aggiunto il seguente: <<1 quinquies. Il comma 1 quater si applica dopo apposita istruttoria della Direzione regionale competente volta a verificare le cause del mancato rispetto del termine e il sollecito a provvedere entro 30 giorni>>.>>*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Pur nella sua positiva finalità, cioè il sollecito ad approvare nei termini il rendiconto di gestione dell'anno precedente e il conseguente inserimento dello stesso nelle banche dati, la norma vigente è esageratamente penalizzante, in particolare per quei comuni medio piccoli che non hanno personale sufficiente a rispettare le molteplici scadenze e al contempo creare sviluppo per la propria comunità. Si propone quindi una mitigazione della norma.*

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 17 bis.1, istitutivo dell'articolo 17 bis.

A questo punto, l'assessore ROBERTI chiede, motivandone le ragioni, il ritiro dell'emendamento 17 bis.1.

Il consigliere MARTINES dichiara di non ritirare l'emendamento.

In sede di replica prendono la parola il Relatore di minoranza RUSSO (favorevole) e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari).

L'emendamento 17 bis.1, istitutivo dell'articolo 17 bis, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 17 ter.1, istitutivo dell'articolo 17 ter:

CELOTTI, MORETTI, RUSSO, CARLI, MENTIL, FASIOLO, COSOLINI, PISANI, MARTINES, POZZO

*Emendamento aggiuntivo (17 ter.1)*

*Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:*

*<<Art. 17 ter*

*(Stanziamenti al Fondo unico comunale)*

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Comuni per incentivare*

*l'assunzione di nuovo personale tramite l'implementazione del Fondo unico comunale.*

*2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate con i criteri per l'assegnazione del Fondo unico comunale esistenti.*

*3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5.000.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 1.000.000 euro per l'anno 2026 e 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027-28, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/11705)>>.*

*Copertura:*

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

-----  
| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: - 2.000.000,00 | 2028: - 2.000.000,00 |  
-----

*CAPITOLO 970515 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49*

*- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026*

*- 2.000.000,00 euro per l'anno 2027*

*- 2.000.000,00 euro per l'anno 2028*

*Nota: la proposta di aumento del FUC si somma alla proposta di contribuire ai costi per l'assunzione dei Segretari comunali generando così un possibile volano per l'assunzione di nuovo personale nei Comuni, che avranno maggiori spazi assunzionali per effetto della non computabilità per il calcolo della soglia dei Segretari stessi.*

La consigliera CELOTTI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza RUSSO (favorevole) e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari).

L'emendamento 17 ter.1, istitutivo dell'articolo 17 ter, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 17 quater.1, istitutivo dell'articolo 17 quater:

*CELOTTI, MORETTI, RUSSO, CARLI, MENTIL, FASIOLO, COSOLINI, PISANI, MARTINES, POZZO*

*Emendamento aggiuntivo (17 quater.1)*

*Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:*

*<<Art. 17 quater*

*(Concorso agli oneri derivanti dall'assunzione diretta o tramite convenzionamento del Segretario comunale)*

*1. L'Amministrazione regionale, nelle more di una riforma complessiva della figura del Segretario comunale, è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni fino a 10.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'assunzione diretta o tramite convenzionamento del Segretario comunale.*

*2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.*

*3. Con delibera della Giunta regionale, da approvare entro 90 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.*

*4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 3.000.000 euro per il triennio 2026-2028, di cui 1.000.000 euro per ciascuna annualità, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie*

territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.

Copertura:

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2026: - 1.000.000,00 | 2027: - 1.000.000,00 | 2028: - 1.000.000,00 |

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO L.VO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2027

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2028

Nota: si propone di affiancare alla proposta, introdotta dall'art. 17 del DDL 73, di esclusione della spesa per il Segretario comunale dal computo della soglia, l'ulteriore proposta di contribuire finanziariamente alla spesa, in modo da incentivare gli enti locali alla effettiva copertura della figura del Segretario comunale, demandando alla Giunta la scelta dei criteri per l'assegnazione delle risorse. Il limite di 10.000 abitanti è stato individuato per l'annuncio fatto e recepito in Commissione sull'estensione della previsione dell'art. 17 da 5.000 a 10.000 abitanti da fare con emendamento a firma lunga in Aula.

La consigliera CELOTTI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza RUSSO (favorevole) e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari).

L'emendamento 17 quater.1, istitutivo dell'articolo 17 quater, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 17 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 17 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (17 quinquies.1)

a. protezione civile- attività correlate alle celebrazioni per il cinquantennale del sisma del 1976.

Dopo il Capo V è inserito il seguente:

<<Capo V bis

Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 17 quinquies

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16/2023)

1. All'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n.16 (Legge di stabilità 2024), è apportata la seguente modifica:

a) al comma 56 octies dopo le parole <<del 1976>> sono aggiunte le parole <<, anche per il tramite dell'Agenzia Regione cronache, di altri enti e di altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale>>.>>.

b. protezione civile – disposizioni finanziarie

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

<<4 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 56 octies, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 17 bis, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di

*previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.>>.*

*Nota a commento: L'emendamento si rende necessario al fine di consentire alla Protezione Civile della Regione di realizzare attività correlate alla celebrazione del cinquantennale del sisma del 1976 anche per il tramite dell'Agenzia Regione cronache, di altri enti e di altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale. Gli oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse già stanziare nella Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.*

L'assessore ROBERTI illustra tale emendamento.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, il consigliere MORETUZZO e l'assessore RICCARDI (il quale fornisce alcuni chiarimenti a seguito dell'intervento del consigliere Moretuzzo).

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza RUSSO (astenuto) e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 17 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 17 quinquies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 17 sexies.1, istitutivo dell'articolo 17 sexies:

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento aggiuntivo (17 sexies.1)*

*Dopo il Capo V è inserito il seguente:*

*<<Capo V ter*

*Disposizioni in materia di Enti di decentramento regionale*

*Art. 17 sexies*

*(Modifica all'articolo 146 della legge regionale 7/2025)*

*1. All'articolo 146 della legge regionale 3 giugno 2025 n. 7 (Disposizioni multisettoriali) le parole <<31 luglio 2026>> sono sostituite dalle parole <<31 dicembre 2026>>.>>.*

*Nota a commento: La disposizione prevede la proroga della scadenza dell'incarico del revisore e del revisore supplente degli Enti di decentramento regionale, fissandola al 31 dicembre 2026. L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

L'assessore ROBERTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza RUSSO (astenuto) e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, COSTANZA e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 17 sexies.1, istitutivo dell'articolo 17 sexies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato l'emendamento 17 septies.1, istitutivo dell'articolo 17 septies, con il relativo subemendamento:

**GIUNTA REGIONALE**

*Subemendamento modificativo (17 septies.0.1):*

All'emendamento 17 septies.1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 166 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2025, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.>>.

#### GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (17 septies.1)

Dopo il Capo V è inserito il seguente:

<<Capo V quater  
Disposizioni in materia di Sport  
Art. 17 septies  
(Modifiche alla legge regionale 19/2025)

1. Al comma 166 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), dopo la parola: <<Associazioni>>, sono inserire le seguenti: <<e società>>.>>.

Nota a commento: L'emendamento si rende necessario in quanto la norma originaria prevede che i soggetti ammissibili siano solo le Associazioni sportive dilettantistiche non prevedendo anche le società sportive dilettantistiche, fattispecie di soggetti deputati alla gestione di impianti sportivi e non previsti dalla linea contributiva.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 17 septies.1 è da ritenersi inammissibile, salvo diverse indicazioni dell'Aula.

L'assessore ROBERTI illustra l'emendamento 17 septies.1, istitutivo dell'articolo 17 septies e il relativo subemendamento 17 septies.0.1, riconoscendo l'errore materiale nel testo dell'emendamento presentato.

A questo punto, il PRESIDENTE chiede, per mettere al voto l'emendamento 17 septies.1, istitutivo dell'articolo 17 septies, così come subemendato, l'unanimità dell'Aula nel ritenerlo ammissibile.

Ottenuto quindi il consenso dell'intera Aula, il PRESIDENTE pone in votazione il subemendamento 17 septies.0.1, che viene approvato.

L'emendamento 17 septies.1, istitutivo dell'articolo 17 septies, così come subemendato, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 18 è stato presentato il seguente emendamento:

#### PELLEGRINO

Emendamento modificativo (18.1)

1. Al comma 1 dell'articolo 18, le parole <<è autorizzata la spesa di 1.490.000 euro per l'anno 2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<è autorizzata la spesa di 1.890.000 euro per l'anno 2026>>.

COPERTURA

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

---

| 2026: - 400.000 | 2027: - | 2028: - |

*Nota: L'aumento della spesa è da giustificarsi con gli aumenti previsti da un altro emendamento all'articolo 1 del presente disegno di legge, che incrementa di 200mila euro il fondo dei ristori per i Comuni di Cormons e Romans d'Isonzo, maggiormente colpiti dall'alluvione di novembre 2025.*

L'emendamento 18.1 è stato precedentemente dichiarato decaduto.

L'articolo 18, posto in votazione nel testo licenziato in Commissione, è approvato.

L'articolo 19, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, è approvato.

È stato presentato il seguente Ordine del giorno collegato al disegno di legge n. 73:

**ORDINE DEL GIORNO N. 1**

**CELOTTI**

*<<Rivedere il sistema delle indennità per i/le titolari di Posizioni Organizzative che operano nelle Comunità>>*

*"Il Consiglio regionale,*

*Premesso che all'interno del Comparto Unico le indennità di funzione per le Posizioni Organizzative sono disciplinate dal CCRL e trovano diverse disposizioni a seconda dell'ente, anche in conseguenza della diversa complessità che sono tenute a gestire;*

*Considerato che la quantificazione passa sia per il fondo economico che il singolo ente destina allo scopo, che per il sistema di pesatura adottato;*

*Ritenuto che sia necessario valutare ulteriori possibilità di differenziare le indennità di funzione delle P.O. per strutture complesse, quali ad esempio le Comunità che gestiscono servizi e funzioni per un numero di Comuni associati che può anche essere elevato, superiore a quello di una semplice convenzione.*

*Tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta regionale:*

*1) a valutare di indicare alla delegazione trattante di inserire nei prossimi rinnovi contrattuali la possibilità di erogare indennità di funzione più elevate ai/alle titolari di Posizioni Organizzative che gestiscono servizi e funzioni all'interno delle Comunità di Comuni."*

L'assessore ROBERTI accoglie tale Ordine del giorno.

Intervengono, quindi, per dichiarazione di voto, nell'ordine, i consiglieri HONSELL (che annuncia un voto favorevole), PELLEGRINO (che annuncia un voto di astensione), RUSSO (che annuncia un voto di astensione) e l'assessore ROBERTI (il quale, tra l'altro, fornisce alcuni chiarimenti richiesti in precedenza dalla consigliera Pellegrino).

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 73 "Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore", che viene approvato (*votazione n. 2.2: favorevoli 26, astenuti 16, contrari 0*).

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 2 dell'ordine del giorno** che prevede:

**Discussione sulla mozione “Previsione di una retribuzione minima oraria nei contratti di appalto degli enti pubblici regionali, degli enti locali e dei Comuni del Friuli Venezia Giulia” (149)** (d’iniziativa dei Consiglieri: Moretti, Carli, Celotti, Conficoni, Cosolini, Fasiolo, Martines, Mentil, Pisani, Pozzo, Russo, Bullian, Honsell, Liguori, Massolino, Moretuzzo, Pellegrino, Putto)  
(Relatori: Maurmair, Moretti)

Il PRESIDENTE comunica che, ad inizio seduta, è stato distribuito il seguente emendamento alla mozione n. 149:

CALLIGARIS, DI BERT, GIACOMELLI, CABIBBO, MAURMAIR  
EMENDAMENTO MODIFICATIVO

A) Le premesse della mozione 149 sono sostituite dalle seguenti:

*<<preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 188/2025, ha fatto salva la legge della Regione Puglia in quanto maturata su un vizio procedurale, ma non su una piena promozione di merito ed in particolare:*

*a) i giudici della Consulta hanno lasciato intendere che la norma della Regione Puglia avrebbe rischiato la censura per due motivi principali (l'obiter dictum): innanzitutto, per la frammentazione del mercato, cioè la fissazione di salari per legge regionale crea una disparità tra lavoratori dello stesso settore (chi lavora per l'appalto pubblico prende 9 €, chi lavora per un privato può prendere meno), alterando la concorrenza; in secondo luogo, la determinazione dei trattamenti economici appartiene alla contrattazione collettiva nazionale e alla legge dello Stato. Una Regione che impone una cifra fissa sta, di fatto, legiferando in materia di contratti di lavoro, ambito precluso alle Regioni;*

*b) se le altre Regioni volessero imitare la Regione Puglia potrebbero essere bloccate da nuovi ricorsi, aumentando ulteriormente la disparità di trattamento sul territorio nazionale; ricordato che la nuova Legge Delega n. 144/2025 (Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.), entrata in vigore il 18 ottobre 2025, in materia di trattamenti economici complessivi minimi, è stata concepita proprio per riprendere il controllo della materia, sottraendola alle differenti scelte degli enti locali o delle Regioni e centralizzando la disciplina dei minimi salariali;*

*preso atto che la citata legge nazionale incide sulle delibere comunali e sulla legge pugliese in quanto stabilisce che i parametri retributivi devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale. Una volta emanati i decreti legislativi attuativi (previsti entro aprile 2026), si verificherà un effetto di successione delle leggi nel tempo, che comporterà il superamento delle norme locali sia perché la determinazione del salario attiene all'ordinamento civile (competenza esclusiva dello Stato ex Art. 117 Cost.), e conseguentemente le leggi regionali come quella della Puglia e gli atti d'indirizzo comunali dovranno essere adeguati ai nuovi parametri nazionali, sia perché se la legge nazionale dovesse fissare criteri diversi o soglie differenziate per settore, i 9 euro decisi localmente non potrebbero più essere imposti come requisito autonomo, pena la violazione del principio di concorrenza;*

*atteso che il legislatore nazionale ha inserito una clausola di salvaguardia per evitare proprio quella disparità di trattamento che deriverebbe dal rischio di avere lavoratori di serie A (appalti PA) e serie B (settore privato puro) all'interno dello stesso territorio regionale, mirando a garantire che il salario minimo si applichi a tutti i lavoratori di un comparto, non solo a quelli impiegati negli appalti pubblici; ravvisata la possibilità che vi sono rischi per i procedimenti in corso poiché le gare d'appalto bandite dai Comuni di Firenze, Napoli o dalla Regione Puglia basate sui 9 euro orari potrebbero subire ricorsi amministrativi (TAR) da parte delle imprese, le quali potrebbero eccepire che, in presenza di una cornice*

*normativa nazionale (la legge 144/2025), le PA locali non hanno più il potere di stabilire soglie retributive autonome;*

*rilevato inoltre che la materia della retribuzione dei lavoratori attiene alla contrattazione collettiva e che assicurare agli stessi trattamenti retributivi giusti ed equi, contrastando il lavoro sottopagato, compete alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai datori di lavoro, nonché spetta allo Stato, invece, stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori, e contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto "dumping contrattuale");>>*

*B) Il dispositivo della mozione 149 è sostituito dal seguente:*

*<<1) a farsi parte attiva presso il Governo, anche tramite la Conferenza Stato-Regioni, al fine di sollecitare l'attuazione condivisa con le Regioni, della nuova Legge Delega n. 144/2025 (Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.), entrata in vigore il 18 ottobre 2025, in materia di trattamenti economici complessivi minimi;*

*2) a valutare di introdurre nella disciplina degli appalti pubblici regionali un criterio di premialità nei confronti delle imprese che applichino i migliori trattamenti retributivi, per la medesima professionalità, tra i contratti collettivi nazionali di lavoro, incentivando quindi le stesse a collocarsi nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa.>>*

Il PRESIDENTE comunica che il tempo a disposizione per ogni Gruppo è pari a 5 minuti.

Il Relatore MORETTI, dopo aver ricordato che la mozione n. 149, già discussa in Aula il 30 settembre 2025 (*verbale della seduta n. 122*), è stata rinviata, in termini regolamentari, alla competente Commissione, e qui ridiscussa in sede referente, illustra, in qualità di Relatore, la relazione della I Commissione sulla mozione e, nel contempo, chiede, sin d'ora, nell'ipotesi della presentazione di un emendamento da parte della maggioranza, una sospensione dei lavori d'Aula per un'attenta valutazione dello stesso.

Il Relatore MAURMAIR, nel sottolineare l'importanza dell'argomento presentato, motiva quindi la presentazione di un subemendamento all'emendamento della mozione con l'auspicio che trovi un parere favorevole anche da parte dell'opposizione.

Il consigliere CALLIGARIS motiva ulteriormente la necessità di elaborare un nuovo testo, che sia però condiviso dalle parti politiche.

A questo punto, il PRESIDENTE, poiché non vi sono contrarietà, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 16.04.

La seduta riprende alle ore 17.24.

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, procede immediatamente alla lettura del subemendamento interamente sostitutivo della mozione n. 149.

CALLIGARIS, MORETTI, DI BERT, CABIBBO, MAURMAIR, MORETUZZO, CAPOZZI

*SUBEMENDAMENTO INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELLA MOZIONE N. 149*

*1) La mozione n. 149 è sostituita interamente dalla seguente:*

*<<Mozione n. 149*

*Oggetto: Previsione di una retribuzione minima oraria nei contratti di appalto degli enti pubblici regionali, degli enti locali e dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.*

*Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,*

*Preso atto della discussione avvenuta in Aula,*

*impegna la Giunta regionale:*

*1) a introdurre, proseguendo il percorso già iniziato e compatibilmente con la normativa nazionale, nella disciplina degli appalti pubblici regionali un criterio di premialità nei confronti delle imprese che applichino i migliori trattamenti retributivi, per la medesima professionalità, tra i contratti collettivi nazionali di lavoro, incentivando quindi le stesse a collocarsi nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa.>>*

Intervengono, quindi, in sede di dibattito, nell'ordine, i consiglieri HONSELL (il quale, tra l'altro, chiede che il subemendamento, appena letto, venga distribuito quanto prima in Aula per poter aver contezza immediata dei contenuti), CAPOZZI (la quale, tra l'altro, evidenzia il ruolo necessario che la Regione deve continuare ad esercitare in tema di appalti pubblici, oggetto della mozione in discussione) e ancora HONSELL (il quale, motivandone le ragioni, propone una modifica testuale, facendo concludere il dispositivo con le parole: <<"nazionali di lavoro.">>, elidendo l'intero periodo: <<"incentivando quindi le stesse a collocarsi nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa.">>), e FASIOLO (la quale, tra l'altro, propone di far cominciare il dispositivo della mozione con la lettera iniziale:<<"a">>, elidendo gli elementi: <<"1">>, prima della parola <<"introdurre">>).

Prende la parola, quindi, per la replica, il consigliere CALLIGARIS, il quale, nell'accogliere favorevolmente la modifica testuale testé avanzata dal collega Honsell, rilegge l'emendamento nella versione definitiva:

*<<Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,*

*Preso atto della discussione avvenuta in Aula,*

*impegna la Giunta regionale:*

*1) a introdurre, proseguendo il percorso già iniziato e compatibilmente con la normativa nazionale, nella disciplina degli appalti pubblici regionali un criterio di premialità nei confronti delle imprese che applichino i migliori trattamenti retributivi, per la medesima professionalità, tra i contratti collettivi nazionali di lavoro.>>*

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il subemendamento interamente sostitutivo della mozione n. 149, avente per oggetto "Previsione di una retribuzione minima oraria nei contratti di appalto degli enti pubblici regionali, degli enti locali e dei Comuni del Friuli Venezia Giulia", come subemendato oralmente, che viene approvato all'unanimità (*votazione n. 2.21: favorevoli 36*).

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 3 dell'ordine del giorno** che prevede:

**Esame** ai sensi dell'art. 138 quinquies, comma 6, del Reg. Int., della **Clausola valutativa ex art. 13 della LR 14 novembre 2014 n. 22** <<Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento

attivo>> e della **Clausola valutativa ex art. 38 della LR 9 novembre 2012 n. 23** <<Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale>>. (Relatori: Bolzonello, Celotti, Honsell)

Prendono la parola, nell'ordine, i Relatori BOLZONELLO (che illustra la propria relazione), CELOTTI (che, data per letta la relazione, svolge un intervento sugli argomenti su cui vertono le clausole valutative) e HONSELL (che illustra la propria relazione).

In risposta alla consigliera PELLEGRINO, intervenuta sull'ordine dei lavori, il PRESIDENTE precisa che la discussione su queste due clausole valutative è unica come stabilito nell'ordine del giorno della seduta d'Aula in corso.

Nel successivo dibattito intervengono le consigliere FASIOLO e PELLEGRINO.

L'assessore RICCARDI, nell'ambito di un proprio intervento conclusivo, svolge una riflessione generale sul sistema regionale di risposta alle esigenze sociosanitarie sempre più differenziate che necessitano di modelli organizzativi diversi rispetto al passato tenuto conto dell'andamento demografico.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara che il Consiglio prende atto delle relazioni del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione sulla Clausola valutativa ex art. 13 della LR 14 novembre 2014 n. 22 <<Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo>> e sulla Clausola valutativa ex art. 38 della LR 9 novembre 2012 n. 23 <<Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale>>.

Quindi, vista l'ora, comunica che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 18.21.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO